Nr. 11965/2011 V.G

Tribunale Civile e Penale di MILANO

SEZ. IX CIVILE

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Il Giudice Tutelare,

vista la comunicazione depositata in data 20.01.2015, dalla Sig.ra [redacted], in qualità di AdS del marito Sig. [redacted], con la quale chiedeva informazioni in ordine alla possibilità per il marito, affetto da SLA di redigere Testamento, atteso che secondo quanto riferito dall'AdS, lo stesso avrebbe espresso la propria volontà in tal senso;

rilevato che con decreto del 22.01.2015, codesto G.T., invitava l'AdS a specificare se il beneficiario fosse in grado di utilizzare il comunicatore oculare;

rilevato che con comunicazione del 12.02.2015 l'AdS confermava la circostanza che il beneficiario era in grado di utilizzare il comunicatore oculare e informava altresì di aver preso contatti con un'Associazione per la fornitura del comunicatore oculare medesimo;

rilevato altresì che la suddetta circostanza veniva confermata all'interno del certificato medico del 16.01.2015 redatto dalla Dott.ssa [redacted] della "Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus";

considerato che, sul punto la recente giurisprudenza di merito, (Tribunale di Varese – Dott. Buffone, Decreto del 12.03.2012) pronunciandosi su un caso similare ha enucleato il principio secondo cui il paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) possa fare testamento dettando le proprie volontà all'amministratore di sostegno e avvalendosi del comunicatore oculare, non potendosi ammettere che un individuo perda la facoltà di testare a causa della propria malattia, trattandosi di una discriminazione fondata sulla disabilità, precisando inoltre, che per i pazienti affetti da SLA deve ritenersi sussistente un vero e proprio diritto alla comunicazione non verbale, mediante l'utilizzo di un comunicatore a puntamento oculare.

considerato tuttavia che nel caso di specie, l'amministratore di sostegno sarebbe uno degli eredi e, dunque, vista la configurabilità di un virtuale conflitto di

interesse appare opportuno designare un curatore speciale il quale provvederà a verificare la reale volontà di testare del beneficiario, espressa mediante l'ausilio del puntatore oculare nonchè a nominare un Notaio che possa raccogliere le disposizioni testamentarie del beneficiario medesimo nelle forme del Testamento Pubblico, ai sensi dell'art. 603 c.c.;

P.Q.M.

NOMINA Curatore speciale del beneficiario [redacted], l'Avv. [redacted], del Foro di Milano, con studio in Milano, [redacted], n. [redacted] affinché accerti la reale volontà di testare del beneficiario, espressa mediante l'ausilio del puntatore oculare nonché a nominare un Notaio che possa raccogliere le disposizioni testamentarie del beneficiario medesimo nelle forme del Testamento Pubblico, ai sensi dell'art. 603 c.c., assistendo alle operazioni dinanzi al Notaio a tutela degli interessi e della volontà del beneficiario.

Decreto immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 24.02.2015

Il Giudice Tutelare
Dott. Paola Corbetta

DEP. 26-2-15
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[redacted]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[redacted]

27-2-15
- COMUNICATO AD AVV. BLOISE TELEMATIC.
- A PIRANEO GIUSEPPINA C/O DIF. TELEMAT.